

N. 321/2013  
N. 411/2012 R.G.L.  
N. 5098/13 Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**TRIBUNALE DI AREZZO**

**Sezione lavoro**

Il Giudice del Lavoro, nella persona del Dr. Simone Salcerini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al Nr. 411/2012 R.G.L. promossa

da

, n. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed res. in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Daniele Occhini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Occhini in Arezzo, viale Michelangelo n.26;

**=Ricorrente=**

contro

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – M.I.U.R., in persona del**

**Ministro in carica**, rappresentato e difeso da Mori Gabriella e Moretti Maria Grazia,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.

dipendenti dello stesso Ministero e legalmente domiciliate presso l'Ufficio X – Ambito Territoriale di Arezzo, via Pier della Francesca;

**=Convenuto=**

**OGGETTO: ricostruzione carriera**


**CONCLUSIONI:**

Per parte ricorrente come al ricorso introduttivo, e cioè: *“Voglia il Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio prestato, nella scuola materna nel periodo dal 1.9.1981 al 31.8.1992; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei predetti periodi di servizio ai tutti fini, ivi compreso all’inserimento della medesima nella fascia di anzianità 28; condannare l’Amministrazione resistente ad inserire la ricorrente nella posizione retributiva corrispondente alla fascia di anzianità 28 nonché al pagamento della somma di €.17.514,05 lorde o in quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate al 31.08.2011; con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario”.*

Per i convenuti come da memoria difensiva, e cioè: *“Si chiede: - il rigetto del ricorso di \_\_\_\_\_ perché infondato; - la condanna della ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio”.*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

\_\_\_\_\_, dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito M.I.U.R.), attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “\_\_\_\_\_” di \_\_\_\_\_, in qualità di docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, dopo aver svolto in precedenza le mansioni di docente di ruolo nella scuola materna statale dall’1.9.1981 al 31.8.1992, ha chiesto all’intestato Tribunale il riconoscimento dell’intera anzianità



di servizio, ivi compresa quella (11 anni) maturata in detto ruolo, dal momento che non le era stata riconosciuta dal Dirigente Scolastico (All.4).

La ricorrente ha fondato la propria istanza sul combinato disposto degli artt. 83 del DPR 31.5.1974 n.417 e l'art.57 L.11.7.1980 n.312, in base ai quali i passaggi del personale docente, ivi compreso quello delle materne -da ruolo inferiore ad uno superiore- comportano la valutazione per intero nel nuovo ruolo del servizio prestato nel precedente, mediante la ricostruzione della carriera.

Alla pretesa della ricorrente ha resistito l'amministrazione convenuta deducendo che, nell'ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non devono essere riconosciute per intero, ma si deve procedere col meccanismo della "temporizzazione", secondo le modalità previste dall'art.6 del DPR 345/83, di qui la richiesta di rigetto del ricorso proposto dalla

La causa è stata istruita solo mediante la documentazione prodotta; all'odierna udienza, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come trascritto in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Risultando del tutto pacifici i fatti di causa, l'oggetto del contendere si limita all'individuazione della normativa applicabile al caso di specie ed alla sua interpretazione.

Al proposito occorre osservare che l'art.57 della legge n.312/1980 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro, consentendo – nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 77 DPR n.417 del 1974 – sia la mobilità orizzontale, sia la mobilità verticale (verso l'alto o verso il basso).

In particolare, laddove il secondo comma dell'art. 57 L.312/1980 consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla

mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.

Vero è che il citato art.57 non si occupa del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma nel momento in cui non vi è più alcuna preclusione per il passaggio fra i ruoli non vede questo giudice come, nel caso di passaggio tra i ruoli stessi, non si debba valutare per intero il servizio prestato nel ruolo inferiore, viepiù considerando che -ove non si consentisse la ricostruzione della carriera per il solo personale della scuola materna- si determinerebbe una disparità di trattamento costituzionalmente inammissibile.

Aggiungasi che tale interpretazione risulta sostanzialmente accolta, oltre che dalla Giurisprudenza di merito, anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con riferimento alle norme citate ha ritenuto sussistente una vera e propria "osmosi" tra i distinti ruoli del personale della scuola, "non esclusa la materna" (Cons di St. n.2553/2009).

In ultimo, la Suprema Corte ha evidenziato che il quadro normativo, mutato a seguito del sopravvenire della legge n.312/80, va interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente deve conservare l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti giuridici ed economici (Cass. Civile n.2037/2013).

Da quanto argomentato deriva che il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ merita di essere accolto.

Sussistono giusti motivi, dati dalla disponibilità dell'Amministrazione convenuta ad accogliere le pretese della ricorrente, per compensare il 50% delle spese di lite, che per il restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti del **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – M.I.U.R., in persona del Ministro in carica**, rappresentato e difeso da Mori Gabriella e Moretti Maria Grazia, anche in qualità di rappresentante legale pro tempore dell'**Istituto Comprensivo “ \_\_\_\_\_ ” di \_\_\_\_\_**,

*contrariis reiectis* così provvede:

- Accoglie la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto n.492 del 12.9.06 emesso dal D.S. dell'Istituto Comprensivo “ \_\_\_\_\_ ” di \_\_\_\_\_, dichiara che \_\_\_\_\_ ha diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato, in ruolo, presso la scuola materna dall'1.9.1981 al 31.8.1992, da valere ai fini della ricostruzione della carriera;
- Conseguentemente, accerta il diritto di \_\_\_\_\_ all'inserimento della medesima nella fascia di anzianità 28 e condanna l'Amministrazione resistente ad inserire la ricorrente nella posizione retributiva corrispondente alla fascia di anzianità 28, nonché al pagamento del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al saldo;
- Dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite;
- condanna il Ministero convenuto al rimborso del restante 50% delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che, nella quota parte del soccombente, liquida in €.1.050,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Arezzo, li 22 ottobre 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Maria Luisa Avanzati)

Depositato in cancelleria il

22 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
(Dott.ssa M. Luisa Avanzati)

Il Giudice

Dr. Simone Salcerini

